



*Il Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa
Presidente di Sezione*

cds.cds_pre.REGISTRO UFFICIALE.U.0040233.07-11-2023

Ai sig.ri Dirigenti
della Giustizia amministrativa
LORO SEDI

Oggetto: Non applicabilità alle Autorità di sistema portuale del beneficio della prenotazione a debito.

Taluni Uffici hanno chiesto di conoscere se il regime della prenotazione a debito per il versamento del contributo unificato sia applicabile in favore delle Autorità di Sistema Portuale, il cui elenco è riportato in allegato.

Al riguardo, giova evidenziare brevemente l'inquadramento normativo e sistematico del beneficio della c.d. "*prenotazione a debito*".

Il Segretario generale della Giustizia Amministrativa, con la circolare prot. n. 18809 del 13 ottobre 2020, ha disciplinato la sorte del contributo unificato ove lo stesso non sia versato al momento dell'instaurazione del giudizio, in quanto la controversia è stata proposta da una Amministrazione ammessa al beneficio della prenotazione a debito ovvero da un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per il quale ugualmente ricorre il beneficio.

L'articolo 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dispone, infatti, che in tutti i processi (civili, amministrativi e tributari) in cui è parte l'Amministrazione pubblica, il contributo unificato risulta prenotato a debito, consentendo alle PP.AA. ammesse a tale beneficio di effettuare la "*prenotazione*" della spesa.

L'articolo 3, lett. s), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, definisce la prenotazione a debito come "*l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero*".

Nello specifico, tale prenotazione configura un sistema di evidenziazione solo contabile dell'importo, che esonera le Amministrazioni beneficiarie dal pagamento dell'imposta dovuta all'atto di instaurazione di un giudizio civile, amministrativo o tributario.

L'art. 3, lett. q), del citato d.P.R. n. 115/2002 stabilisce poi che l'Amministrazione pubblica che può giovare di tale meccanismo debba essere una *"Amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico"*.

Le Autorità di Sistema Portuale (di qui in avanti "AdSP") non possono essere qualificate come Amministrazioni dello Stato, né risultano annoverabili tra le altre Amministrazioni pubbliche ammesse da norme di legge alla prenotazione a debito.

L'articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificato dal D.Lgs. 169 del 2016, definisce l'Autorità di Sistema Portuale come un *"ente pubblico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria"*, disponendo al contempo che possano ritenersi applicabili alla stessa i principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La giurisprudenza coerentemente ha evidenziato che le AdSP hanno la natura di *"enti pubblici non economici istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale, cui spetta la funzione di soggetto regolatore e non produttore di servizi portuali, sul piano non solo funzionale, ma anche finanziario"* (Cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sezione VII, 11 agosto 2023, n. 7746; Cass. Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17930).


Alla luce di quanto sopra esposto, si evince che le AdSP sono certamente riconducibili nel novero delle Amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ma non possono essere ricomprese nelle *"Amministrazioni dello Stato"*, il cui tratto caratteristico è quello della produzione degli effetti dei loro atti su tutto il territorio nazionale, mentre tale caratteristica non è rinvenibile nell'esercizio delle funzioni amministrative svolte dalle AdSP, la cui competenza risulta territorialmente delimitata.

L'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, inoltre, non include le AdSP fra le Amministrazioni istituzionalmente rappresentate e difese in maniera obbligatoria dall'Avvocatura dello Stato.

Né, per altro verso, risulta rinvenibile nel sistema una specifica norma di legge che attribuisca a tali Autorità il beneficio in discorso.

Ne consegue che, per i giudizi instaurati dalle Autorità di Sistema Portuale, non essendo le stesse ammesse al beneficio della prenotazione a debito, non può trovare applicazione la disciplina dettata con la predetta circolare prot. n. 18809 del 13 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE



Allegato alla Circolare del 7/11/2023:

“Non applicabilità alle Autorità di sistema portuale del beneficio della prenotazione a debito”

L. 28/01/1994, n. 84

In vigore dal 6 agosto 2022

1. Sono istituite quindici Autorità di sistema portuale:

- a) del Mare Ligure occidentale;
- b) del Mare Ligure orientale;
- c) del Mar Tirreno settentrionale;
- d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- e) del Mar Tirreno centrale;
- f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- g) del Mare di Sardegna;
- h) del Mare di Sicilia occidentale;
- i) del Mare di Sicilia orientale;
- l) del Mare Adriatico meridionale;
- m) del Mare Ionio;
- n) del Mare Adriatico centrale;
- o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
- p) del Mare Adriatico settentrionale;
- q) del Mare Adriatico orientale;
- q-bis) dello Stretto.